CAMERA DEI DEPUTATI N. 3569-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **TOROS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1966 (*Stampato n. 1351*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 novembre 1966

—

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:

a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona;

b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891 riveduto successivamente a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona;

c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine.

Presentata alla Presidenza il 4 febbraio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella seduta del 13 dicembre 1966 la III Commissione (Affari esteri) ha esaminato il disegno di legge numero 3569, già approvato dal Senato della Repubblica, per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati il 31 ottobre 1958 a conclusione dei lavori della Conferenza diplomatica di Lisbona per la proprietà industriale:

– Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;

– Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false od ingannevoli;

– Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine.

I primi due atti sopra indicati costituiscono revisione della Convenzione di Parigi e dell'Accordo di Madrid; il terzo è un nuovo accordo che disciplina per la prima volta la materia delle denominazioni di origine dei prodotti.

La « Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale », com'è noto, fu stipulata nel 1883 e ad essa hanno aderito a tutt'oggi 48 Stati oltre l'Italia. Detta Convenzione, secondo le modalità previste dall'articolo 14, consente la revisione periodica delle clausole che ne costituiscono il contenuto, attraverso l'opera di apposite conferenze diplomatiche. L'ultima di dette conferenze si è avuta a Lisbona nel 1958 ed ha, tra l'altro, introdotto norme che migliorano, completano e perfezionano gli strumenti garantistici della proprietà industriale.

Infatti, per la prima volta risultano previsti i « marchi di servizio » che attengono alle attività terziarie, radio, televisione, spettacoli, imprese turistiche ed alberghiere, trasporti, attività che, precedentemente, non erano protette nella stessa misura e secondo le stesse modalità dei marchi di fabbrica, ma solo nel quadro della disciplina volta a prevenire ed a sanzionare la concorrenza sleale.

Altre innovazioni degne di essere menzionate sono quelle che sanciscono i principî in base ai quali i brevetti non possono essere rifiutati né invalidati ed agli Stati aderenti incombe l'obbligo internazionale di proteggere i disegni e i modelli industriali.

L'« Accordo di Madrid » del 14 aprile 1891 mira alla repressione delle false indicazioni di provenienza delle merci e, quindi, alla tutela dei produttori e dei consumatori, stabilendo il principio del divieto di tutte le false indicazioni di provenienza. L'ultima conferenza di revisione di Lisbona oltre a provvedere alle modifiche ed integrazioni, già illustrate, della Convenzione di Parigi del 1883, ha anche modificato l'Accordo di Madrid estendendo la portata del divieto, specificandolo in modo che il divieto, già prescritto per tutte le false indicazioni di provenienza, risulta esteso alle indicazioni ingannevoli.

L'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 tende a tutelare i prodotti agricoli designati con le denominazioni geografiche di provenienza e così reclamizzati. La tutela di detti prodotti costituisce un'esigenza evidente, particolarmente sentita dal nostro Paese.

L'Accordo in questione prevede la registrazione presso l'ufficio internazionale della protezione della proprietà industriale di Ginevra dei prodotti a condizione che questi siano già riconosciuti e protetti nella loro denominazione dai singoli Paesi aderenti.

L'Accordo, in particolare, prevede la costituzione di una Unione per la protezione delle denominazioni di origine; chiarisce il significato delle espressioni « denominazioni di origine » e « Paese d'origine »; sanziona l'uso illecito ed ingannevole delle denominazioni di origine; richiama le regole fondamentali della Convenzione di Parigi e di quella di Madrid; prescrive le modalità attraverso le quali assume valore dichiarativo per tutti i suoi aderenti la registrazione nei Paesi d'origine della denominazione e, infine, quelle che attengono all'organizzazione della istituenda Unione.

Questo Accordo è stato oggetto in seno alla Conferenza del particolare interessamento della Delegazione italiana, alla quale si deve in gran parte il merito dell'adozione di tale strumento, al quale erano favorevoli soltanto pochi Paesi interessati alla protezione di prodotti particolarmente pregiati specialmente nel settore agricolo.

L'Accordo, firmato a Lisbona da nove Paesi, Cuba, Francia, Israele, Italia, Marocco, Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria, richiedeva per la sua entrata in vigore la ratifica di almeno cinque degli Stati firmatari ed è entrato in vigore il 25 settembre 1966. Attual-

mente fanno parte dell'Accordo i seguenti Stati: Cuba, Francia, Haiti, Israele, Messico, Cecoslovacchia e Portogallo.

Il 29 settembre scorso si è riunito per la prima volta il Consiglio dei rappresentanti degli Stati membri, previsto dall'Accordo. Alla riunione hanno anche partecipato i rappresentanti dell'Italia, ma solo in qualità di osservatori, in una situazione cioè, di evidente disagio, in un consesso internazionale che l'Italia ha voluto per prima e al quale è particolarmente interessata.

Onorevoli Colleghi ! Le ragioni che ho avuto l'onore di esporvi, hanno indotto la III Commissione a chiedervi, mio tramite, la approvazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione degli atti internazionali illustrati.

TOROS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:

a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;

b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;

c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed agli Accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente all'articolo 18 della Convenzione ed agli articoli 6 dell'Accordo sub *b*) e 13 dell'Accordo sub *c*).

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria occorrenti per l'applicazione degli Accordi menzionati nell'articolo 1, stabilendo inoltre i compiti delle singole Amministrazioni nella esecuzione delle disposizioni di detti Accordi e le norme di carattere procedurale relative.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.